

Città di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

RECEIVED
MAGGIO 2014

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero 1/5

Oggetto: Sentenza TAR Campania -Napoli n.1045/2014 e n. 1144/2014-esecuzione.
Provvedimenti .

L'anno 2014 il giorno cinque del mese di giugno alle
ore 16,45 nella sala delle riunioni della Casa Comunale di
Marano di Napoli si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Sono presenti:

Presiede l'adunanza il dott. Angelo Liccardo nella sua qualità di Sindaco

COGNOME	NOME	QUALIFICA	A	P	COGNOME	NOME	QUALIFICA	A	P
LICCARDO	ANGELO	SINDACO	X		LONGONI	PAOLO	ASSESSORE	X	
GIACCIO	TERESA	VICE SINDACO	X		ORLANDO	GAETANO	ASSESSORE	X	
BELMARE	ELIODORO	ASSESSORE	X		PENNINO	GIUSEPPINA	ASSESSORE	X	
D'AMBRA	DOMENICO	ASSESSORE	X		RUGGIERO	GENNARO	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Brunella Asfaldo

Visti i pareri allegati ai sensi dell'art.49 1° comma e 147 Bis 1° comma del d.lgs 267/00 e dell'art. 3 del vigente Regolamento sui Controlli Interni.

%

Su proposta dell'assessore al contenzioso Avv. Teresa Giaccio.

Oggetto: Sentenze TAR Campania – Napoli n. 1045/2014 e n. 1144/2014 – esecuzione. Provvedimenti.

La Giunta Comunale

PREMESSO CHE

- con ricorso R.G. n. 2218/2013, proposto innanzi al TAR Campania Napoli, Sez. I, l'avv. Tiziana Di Grezia, Responsabile dell'Avvocatura Comunale, impugnava i seguenti atti:

a) la deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 26.02.2013 *“Istituzione di struttura autonoma in forma di staff - Avvocatura - modifica delibera Commissario straordinario n. 5 del 04.02.2013 rideterminazione della dotazione organica e modifica della struttura organizzativa”*;

b) la deliberazione n. 29 del 16.04.2013 *“approvazione e modifiche regolamento degli Uffici e dei servizi”* artt. 3 comma 8 e art. 25 bis ;

c) la delibera Commissario Straordinario n. 5 del 04.02.2013 di *“rideterminazione della dotazione organica e modifica della struttura organizzativa”*.

- con ricorso R. G. n. 2221/2013, incardinato innanzi alla I Sezione del TAR Campania Napoli, l'avv. Di Grezia impugnava:

a) la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 05.03.2013 ad oggetto *“Approvazione regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura comunale”*;

b) la deliberazione del Commissario Straordinario n. 31/2013, nella parte in cui all'atto dell'istituzione dell'albo comunale degli avvocati di fiducia dell'Ente per l'affidamento degli incarichi legali non acquisisce il parere dell'Avvocatura civica.

- con ricorso R.G. n. 4448/2013, incardinato innanzi alla V Sezione del TAR Campania Napoli, il responsabile dell'Avvocatura civica impugnava:

a) la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 77 del 24.05.2013 art. 12 nella parte in cui stabilisce che l'avvocato comunale è sottoposto ad un sistema automatico di rilevazione delle

presenze in servizio, nonché ad un sistema di preventiva comunicazione in caso di prestazione dei servizi esterni.

- Con ricorso R.G. n. 5551/2013, incardinato innanzi alla I Sezione del TAR Campania Napoli, l'avv. Tiziana Di Grezia impugnava:

a) la deliberazione di G.M. n. 3 del 22.07.2013, art. 20 recante: *“Modifiche al Regolamento dell’Avvocatura Comunale”*;

CONSIDERATO CHE con sentenza n. 1045 del 17.2.2014, il TAR per la Campania – Napoli, Sezione Quinta, accoglieva il ricorso n. 4448/2013 e, per l’effetto, annullava in parte l’atto con esso gravato. In particolare, con la predetta sentenza, il Tar rilevava: *“Una incompatibilità logica e strutturale fra le mansioni implicate dal profilo professionale di avvocato ed il sistema automatico di rilevazione fondato sul cosiddetto badge, ancorchè previsto in astratto come alternativo alla rilevazione delle presenze mediante apposito foglioomissis.....In secondo luogo l’avvocato di un ente pubblico, per intuibili ragioni connesse alle esigenze di patrocinio, è spesso costretto ad assentarsi dal posto di lavoro per raggiungere le sedi giudiziarie dove pendono le controversie in cui è parte l’ufficio da lui rappresentato ed è evidente quanto siffatta necessaria mobilità sia in contrasto con gli obblighi, ma anche con le formalità ed i tempi legati ad un (obbligatorio) utilizzo de badge e, deve aggiungersi, con la preventiva comunicazione dei servizi esterni a sua volta incompatibile con la spesso non prevedibile esigenza di prestare la propria attività professionale fuori della sede di servizio interna “*

CONSIDERATO CHE con sentenza n. 1144 del 21.02.2014, il TAR per la Campania – Napoli, Sezione Prima, previa riunione dei ricorsi R.G. n. 2218/2013 e 2221/2013, nel merito, accoglieva gli stessi nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annullava, in parte, le deliberazioni del Commissario Straordinario del Comune di Marano di Napoli n. 15 del 26.2.2013 e n. 19 del 05.3.2013. In particolare il Tar, dopo aver respinto diverse doglianze, rilevava che: *“.....omissis.....3.6. E’ invece suscettibile di favorevole apprezzamento la residua doglianza con cui si contesta l’inadeguatezza della dotazione organica del servizio staff avvocatura,*

composta da un funzionario avvocato D3, da un istruttore C ed un applicato B. Premesso che non è ammissibile in questa sede una valutazione di merito sulle scelte organizzative compiute dall'amministrazione e limitando il sindacato di legittimità al solo controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, reputa il Collegio che la determinazione adottata appare manifestamente irrazionale in relazione a quanto riconosciuto dallo stesso Commissario Straordinario del Comune di Marano di Napoli con la coeva deliberazione n.19 del 05.03.2013, avente ad oggetto "Approvazione regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura Comunale". Infatti, come può leggersi nell'incipit dell'art. 15 di quest'ultimo testo normativo, si consente la stipula di convenzioni esterne per il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'ente "Quando i carichi di lavoro non consentano la rappresentanza e la difesa diretta da parte del Servizio Legale, stante la rilevata insufficienza della dotazione organica [...]". Dunque, per sua stessa ammissione, l'autorità amministrativa ha dapprima costituito il servizio avvocatura assegnandovi consapevolmente una dotazione di risorse umane reputata inadeguata – senza peraltro dimostrare di aver compiuto una congrua istruttoria sui carichi di lavoro e sul fabbisogno in rapporto alle risorse umane disponibili (l'organico complessivo dell'ente è di 342 unità, come dettagliatamente ripartito secondo la tabella B-1 allegata alla delibera n.15/2013) ed omettendo qualsivoglia motivazione sul punto – ed ha successivamente ampliato la possibilità di avvalersi di consulenti esterni alla struttura legale proprio per porre rimedio alla evidenziata, ma non risolta, lacuna organizzativa e senza alcuna ponderazione dei costi conseguenti alle complessive scelte operate.

Invero, pur dovendo riconoscersi alla pubblica amministrazione una notevole discrezionalità nel potere di regolamentare con atti di macro organizzazione la composizione e la funzionalità dei propri uffici, nondimeno l'esercizio della stessa funzione pubblica incontra comunque il fondamentale limite della ragionevolezza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 14.2.2012, n. 730).

Nel caso di specie, il manifesto vizio logico che affligge la determinazione consente di accogliere il gravame, nei limiti appena precisati, e di annullare in parte qua la delibera n. 15/2013.

4. Passando all'esame del secondo ricorso (R.G. n. 2221/2013), che ha ad oggetto il nuovo Regolamento per il funzionamento dell'avvocatura comunale, deve preliminarmente darsi atto che la ricorrente (con memoria depositata il 17 ottobre 2013) ha rappresentato di non avere più interesse al primo motivo, nella parte riferita all'impugnazione dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 20, comma 1, a seguito delle modifiche apportate alle norme in corso di giudizio con la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 22 luglio 2013. Nella suddetta parte, pertanto, la domanda va dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse.

5. La materia del contendere resta pertanto circoscritta alle previsioni regolamentari, qui di seguito riportate, che secondo la tesi attorea o lederebbero l'indipendenza e l'autonomia funzionale dell'avvocatura municipale rispetto all'organo politico (quanto alla scelta dei periti, al conferimento di incarichi a professionisti esterni, alla stipula di convenzioni esterne per il patrocinio legale e la consulenza tecnico-giuridica nonché alla istituzione di un elenco di avvocati esterni) ovvero invaderebbero questioni demandate alla contrattazione collettiva (limitatamente agli aspetti relativi al trattamento economico). In particolare, deducendo i vizi di violazione di legge (art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933, artt. 35, 88, 89 e 107 del D. Lgs. n.267 del 2000, artt. 6, 7, 17, 40 e 45 del D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 27 del CCNL 14.9.2000, L. n. 247 del 2012, artt. 3, 36 e 97 Cost.) e di eccesso di potere sotto diversi profili, la ricorrente reputa illegittimi i seguenti articoli del nuovo regolamento per il funzionamento dell'avvocatura comunale:

- art. 7, nella parte in cui stabilisce quanto segue: "L'avvocatura può formulare al Sindaco la proposta di nominare periti di parte, sia interni che esterni all'amministrazione, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità [...]. Nel caso in cui i tempi per selezionare il perito esterno non dovessero essere compatibili con la necessità di disporre in tempi stretti della prestazione peritale, l'Avvocato del Comune può suggerire al Sindaco che nominerà d'urgenza un perito intuitu personae";

- art. 12, nel punto in cui stabilisce che "Il tetto massimo di corresponsione di compensi professionali all'Avvocato comunale [...] non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) della retribuzione tabellare posseduta in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. I compensi professionali dell'Avvocato comunale saranno corrisposti subordinatamente alla previsione del relativo stanziamento nel Fondo di produttività[...]"
- art. 14, laddove prevede, al punto 2, che è consentito affidare incarichi professionali esterni "in casi di particolare specificità e/o complessità valutata dal Sindaco, sentita l'avvocatura";
- art. 15, nella parte in cui, come si è già visto, consente la stipula di convenzioni esterne per il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'ente "Quando i carichi di lavoro non consentano la rappresentanza e la difesa diretta da parte del Servizio Legale, stante la rilevata insufficienza della dotazione organica [...]";
- art. 17, in base al quale "Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito presso l'Ente apposito Elenco dei professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di consulenza, assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le magistrature".

6. Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato entro i limiti di seguito precisati.

6.1. Le doglianze riguardanti la formulazione dell'art. 7 meritano accoglimento.

Invero, la limitazione del ruolo dell'avvocatura circa la nomina di periti ad una mera proposta o suggerimento al Sindaco, nei termini testuali sopra riportati per esteso, svilisce illegittimamente la sfera di valutazione tecnica da reputarsi riservata all'autonomo giudizio del professionista nell'esercizio dell'attività di difesa dell'ente pubblico, alla luce delle coordinate interpretative già delineate (al capo 3.1.), dirette a salvaguardare l'indipendenza delle funzioni dell'avvocato dell'ente pubblico anche nei confronti di eventuali ingerenze nella trattazione e gestione degli affari giuridico-legali da parte dell'organo politico.

6.2. Si palesano fondate anche le censure rivolte nei confronti delle previsioni contenute nell'art. 12, ove si stabilisce in particolare un tetto massimo nella corresponsione dei compensi professionali, che non trova fondamento né nei principi di cui al r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578

né nel C.C.N.L. di riferimento e per di più sconfinata in materia riservata alla contrattazione integrativa decentrata.

Va premesso che l'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che "i professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni". A sua volta, l'art. 27 del C.C.N.L. integrativo del comparto regioni ed enti locali del 14.9.2000 dispone che "Gli enti locali provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999".

Ritiene il Collegio che, alla stregua di quest'ultima disposizione, la previsione di eventuali limiti ai compensi professionali dell'avvocato pubblico – al quale comunque deve essere "assicurato un trattamento adeguato alla funzione professionale svolta", ai sensi dell'art. 23 della L. n. 247 del 21 dicembre 2012 – possa trovare la sua sede solo nell'ambito della contrattazione decentrata attraverso il necessario raccordo con la disciplina della retribuzione di risultato.

6.3. Sono fondati anche i rilievi mossi alla formulazione dell'art. 14, punto 2, in materia di incarichi esterni, già sopra riportata per esteso.

Va premesso che l'affidamento di incarichi professionali ad avvocati esterni è consentito, ai sensi del punto 1 – non fatto oggetto di specifica contestazione – con le modalità e nei casi così previsti: "su motivata relazione dell'Avvocatura comunale al Sindaco e, soltanto, per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per: a) coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro; b) trattazione materie per le quali necessita idonea specializzazione; in casi di incompatibilità".

Al riguardo deve osservarsi che – alla stregua dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165 del 2001 – l'utilizzo di professionalità esterne da parte delle pubbliche amministrazioni, nei casi tassativi stabiliti al

comma 6, assume carattere eccezionale rispetto al principio generale secondo cui le amministrazioni devono provvedere allo svolgimento dei compiti loro affidati attraverso il personale e le strutture organizzative di cui dispongono, anche in considerazione del conseguente esborso di denaro pubblico (cfr. Corte Conti reg., sez. giurisd., 5.11.2003, n. 912).

Ciò posto ed alla luce dei principi generali più volte evocati, osserva il Collegio che l'ampiezza delle fattispecie già individuate dal punto 1 della norma regolamentare in discussione non giustifica la previsione di un'ulteriore ipotesi derogatoria, che per la sua genericità e vaghezza ("in casi di particolare specificità e/o complessità") e per essere rimessa all'apprezzamento dell'organo politico ("valutata dal Sindaco, sentita l'avvocatura"), pone l'Avvocatura municipale in posizione di soggezione rispetto al Sindaco, consentendo sostanzialmente a quest'ultimo di delimitarne ad libitum la generale sfera di operatività e di svuotarne così le funzioni.

6.4. Procedendo oltre, il difetto logico già sopra rilevato (al capo 3.5.) nella redazione dell'art. 15 del regolamento, laddove giustifica la stipula di convenzioni esterne per il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'ente "stante la rilevata insufficienza della dotazione organica" dell'ufficio legale, invalida anche quest'ultima disposizione, poggiando la stessa su un presupposto viziato, suscettibile di essere emendato solo a seguito di una rinnovata istruttoria volta a rideterminare le risorse da assegnare all'avvocatura civica.

RITENUTO CHE, in ottemperanza ed in esecuzione a quanto statuito dal Giudice Amministrativo con le sentenze di cui sopra, risulta necessario:

1) **modificare il primo comma dell'art. 12 del Regolamento in materia di presenza in servizio**, approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di G.C. n. 77 del 24.05.2013 espungendo dallo stesso il riferimento al badge magnetico ed alla comunicazione preventiva dei servizi esterni e sostituendolo con il seguente comma: "La presenza dell'Avvocato deve essere rilevata con firma di un foglio di presenza contenente l'orario di entrata e di uscita da trasmettere ogni quindici giorni all'Ufficio del personale". Il secondo comma dell'art. 12 viene

sostituito con il seguente "I servizi esterni dell'Avvocato dell'Ente devono essere annotati su un apposito registro con l'indicazione del luogo (Ente, Ufficio, ecc) e della motivazione del servizio esterno. Sarà cura dell'Avvocato comunicare in via successiva mensilmente al Capo dell'Amministrazione i servizi esterni espletati e trasmettere all'Ufficio del Personale copia mensile del foglio del registro su cui sono annotati i servizi esterni, con le indicazioni di quanto specificato nel precedente alinea";

Il tutto per garantire la libertà di azione e di movimento dell'Avvocato (inscindibilmente connesse all'esercizio dello jus postulandi e di compiti che non si connettono meramente ad un'attività d'ufficio, quanto piuttosto, esclusivamente al conseguimento di risultati consequenziali ad una prestazione di opera professionale) e per garantire , contestualmente , il rispetto delle regole dell'organizzazione vigenti in generale per il pubblico impiego ed , in particolare , per il Comune di Marano del cui personale l'avvocato comunale fa parte .

2) **l'art. 7 del Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura comunale rubricato "Nomina dei periti"** viene così modificato: "L'avvocatura comunale provvede alla nomina dei periti di parte, sia interni che esterni all'amministrazione, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità. In tal caso il perito è scelto in via preferenziale all'interno dell'organico dell'Ente. Qualora non vi siano all'interno dell'Ente professionalità adeguate è ammesso il ricorso ad esperti esterni di comprovata professionalità ed esperienza che dovranno essere scelti a mezzo di nominativi acquisiti dagli ordini professionali ovvero dalle Università. Nel caso in cui i tempi per selezionare il perito non dovessero essere compatibili con la necessità di disporre in tempi stretti della prestazione peritale, l'Avvocato del Comune nominerà un perito intuitu personae, rispettando, in ogni caso, il principio di rotazione";

3) **l'art. 12 del Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura comunale viene così rubricato : "Correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato/incentivazione alla produttività."** e viene così modificato : "In relazione alle vigenti

disposizioni contrattuali, che prevedono che gli Enti locali disciplinano la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, prevista dal contratto nazionale di lavoro per l'avvocato che sia titolare di posizione organizzativa, si rinvia , per detta correlazione , al contratto decentrato integrativo”;

4) **viene abrogato il punto 2) dell'art. 14 del Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura comunale rubricato “Disciplina della materia e ammissibilità degli incarichi”**. In particolare resta in vigore solo la seguente disposizione “Nel caso in cui l'Ente sia dotato di avvocati interni è consentito affidare incarichi professionali esterni: 1) su motivata relazione dell'Avvocatura comunale al Sindaco ed al Segretario Generale e, soltanto, per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per: a) coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro; b) trattazione materie per le quali necessita idonea specializzazione; c) in casi di incompatibilità”;

5) **l'art. 15 del Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura comunale viene sostituito con il seguente testo rubricato “Convenzioni esterne – Contratti di Servizio per rappresentanza, difesa ed assistenza in giudizio”**; in particolare viene sostituito con il seguente articolo : “Qualora i carichi derivanti dal contenzioso in essere non consentono la rappresentanza e la difesa diretta da parte del servizio legale in tutte le vertenze in cui il Comune sia parte in causa e non risulti sostenibile dall'ente l'onere derivante dal conferimento di singoli incarichi o , comunque , risulti economicamente più vantaggioso per l'Ente , può stipularsi, previa deliberazione della Giunta Comunale munita di parere del Responsabile dell'Avvocatura, a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica, contratto a termine di servizi legali per il concorso nelle attività di patrocinio legale dell'Ente e di supporto ed assistenza agli uffici in ogni materia connessa ai contenziosi in corso o potenziali. Può, altresì, stipularsi, previa proposta del Responsabile dell'Avvocatura e deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Programma concernente incarichi e consulenze, apposita convenzione a termine con consulente legale esterno

per attività di patrocinio e di consulenza tecnico – giuridica specialistica alla struttura burocratica del Comune di Marano di Napoli, per oggetti e materie determinate”.

RITENUTO, altresì, in esecuzione ed in conformità della sentenza n. 1144/2014 che testualmente ha disposto: “E’ invece suscettibile di favorevole apprezzamento la residua doglianza con cui si contesta l’inadeguatezza della dotazione organica del servizio staff avvocatura , composta da un funzionario avvocato D3, da un istruttore C ed un applicato B. Premesso che non è ammissibile in questa sede una valutazione di merito sulle scelte organizzative compiute dall’amministrazione e limitando il sindacato di legittimità al solo controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, reputa il Collegio che la determinazione adottata appare manifestamente irrazionale in relazione a quanto riconosciuto dallo stesso Commissario Straordinario del Comune di Marano di Napoli con la coeva deliberazione n. 19 del 5.3.2013, avente ad oggetto “Approvazione regolamento per il funzionamento dell’Avvocatura Comunale”. Infatti, come può leggersi nell’incipit dell’art. 15 di quest’ultimo testo normativo, si consente la stipula di convenzioni esterne per il patrocinio e l’assistenza in giudizio dell’ente “Qualora i carichi di lavoro non consentano la rappresentanza e la difesa diretta da parte del Servizio legale, stante la rilevata insufficienza della dotazione organica”. Dunque, per sua stessa ammissione, l’autorità amministrativa ha dapprima costituito il servizio avvocatura assegnandovi consapevolmente una dotazione di risorse umane reputata inadeguata – **senza peraltro dimostrare di aver compiuto una congrua istruttoria sui carichi di lavoro e sul fabbisogno in rapporto alle risorse umane disponibili (l’organico complessivo dell’ente è di 342 unità) ed omettendo qualsivoglia motivazione sul punto** – ed ha successivamente ampliato la possibilità di avvalersi di consulenti esterni alla struttura legale proprio per porre rimedio alla evidenziata, ma non risolta, lacuna organizzativa e senza alcuna ponderazione dei costi conseguenti alle complessive scelte operate”. , necessario adottare determinazioni che si fondino su apposita istruttoria nella quale vengono evidenziati : il raffronto tra la dotazione teorica prevista e l’organico di fatto esistente che dà conto

di tutte le risorse disponibili , dei carichi e posizioni complessivi di lavoro all'interno dell'Ente , delle possibilità assunzionali effettive , della situazione finanziaria dell'Ente e dei costi e dei risparmi conseguenti alle complessive scelte operate ;

Vista l'istruttoria redatta congiuntamente e per quanto di rispettiva competenza dai Dirigenti dell'Area Amministrativa ed Economico/Finanziaria nonché dal Responsabile del Servizio Personale allegata che costituisce presupposto e parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto rispondente sia ai principi espressi nella sentenza sia alle reali capacità e possibilità dell'Ente incrementare la dotazione del Servizio Avvocatura con una unità di personale di categoria C (istruttore) ed una unità di personale di categoria A (operatore servizi generali), dando contestualmente atto che è stata assegnata all'avvocatura anche un Lavoratore Socialmente Utile addetto ad attività ausiliarie e che è di imminente conclusione la procedura tesa a reclutare due Praticanti Avvocati ;

Ritenuto precisare che le modifiche proposte rispondono al fine di garantire all'avvocatura civica sia piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali da espletare nell'esclusivo interesse dell'ente, sia di garantire il miglior funzionamento possibile del Servizio Avvocatura con la parziale prima rivisitazione della dotazione (nelle more della complessiva riduzione della stessa , conseguenza della procedura di riequilibrio finanziario che il Comune di Marano dovrà attivare entro il prossimo mese di luglio in conseguenza della approvazione del Rendiconto di gestione , già deliberato dalla Giunta , che evidenzia un disavanzo di amministrazione pari a circa 17 milioni di euro) sia una più efficiente ed efficace organizzazione del servizio anche attraverso l'assegnazione di risorse umane ;

Per tutte le motivazione di cui in premessa

VISTI il T.U.E.L. n. 267/2000 ed il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis , 1° comma ,del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e del vigente Regolamento sui controlli interni in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti competenti;

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

Dare esecuzione alle Sentenze del Tar Campania – Napoli n. 1045/2014 e n. 1144/2014 e , per l'effetto :

1) **modificare il primo comma dell'art. 12 del Regolamento in materia di presenza in servizio,** approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di G.C. n. 77 del 24.05.2013 espungendo dallo stesso il riferimento al badge magnetico ed alla comunicazione preventiva dei servizi esterni e sostituendolo con il seguente comma: *“La presenza dell'Avvocato deve essere rilevata con firma di un foglio di presenza contenente l'orario di entrata e di uscita da trasmettere ogni quindici giorni all'Ufficio del personale”.* Il secondo comma dell'art. 12 viene sostituito con il seguente *“I servizi esterni dell'Avvocato dell'Ente devono essere annotati su un apposito registro con l'indicazione del luogo (Ente, Ufficio, ecc) e della motivazione del servizio esterno. Sarà cura dell'Avvocato comunicare mensilmente in via successiva al Capo dell'Amministrazione i servizi esterni espletati e trasmettere all'Ufficio del Personale copia mensile del foglio del registro su cui sono annotati i servizi esterni, con le indicazioni di quanto specificato nel precedente alinea”;*

2) **l'art. 7 del Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura comunale rubricato “Nomina dei periti”** viene così modificato: *“L'avvocatura comunale provvede alla nomina dei periti di parte, sia interni che esterni all'amministrazione, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità. In tal caso il perito è scelto in via preferenziale all'interno dell'organico dell'Ente. Qualora non vi siano all'interno dell'Ente professionalità*

adeguate è ammesso il ricorso ad esperti esterni di comprovata professionalità ed esperienza che dovranno essere scelti a mezzo di nominalivi acquisiti dagli ordini professionali ovvero dalle Università. Nel caso in cui i tempi per selezionare il perito non dovessero essere compatibili con la necessità di disporre in tempi stretti della prestazione peritale, l'Avvocato del Comune nominerà un perito intuitu personae, rispettando, in ogni caso, il principio di rotazione”;

3) l'art. 12 del Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura comunale viene così rubricato : *“Correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato/incentivazione alla produttività”* e viene così modificato : *“In relazione alle vigenti disposizioni contrattuali, che prevedono che gli Enti locali disciplinano la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato, prevista dal contratto nazionale di lavoro per l'avvocato che sia titolare di posizione organizzativa, si rinvia , per detta correlazione , al contratto decentrato integrativo”*;

4) abrogare il punto 2) dell'art. 14 del Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura comunale rubricato *“Disciplina della materia e ammissibilità degli incarichi”*. In particolare resta in vigore solo la seguente disposizione *“Nel caso in cui l'Ente sia dotato di avvocati interni è consentito affidare incarichi professionali esterni: 1) su motivata relazione dell'Avvocatura comunale al Sindaco ed al Segretario Generale e, soltanto, per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per: a) coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro; b) trattazione materie per le quali necessita idonea specializzazione; c) in casi di incompatibilità”*;

5) l'art. 15 del Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura comunale viene sostituito con il seguente testo rubricato *“Convenzioni esterne – Contratti di Servizio per rappresentanza, difesa ed assistenza in giudizio”*; in particolare viene sostituito con il seguente articolo : *“Qualora i carichi derivanti dal contenzioso in essere non consentono la rappresentanza e la difesa diretta da parte del servizio legale in tutte le vertenze in cui il Comune sia parte in causa e non risulti*

sostenibile dall'ente l'onere derivante dal conferimento di singoli incarichi o , comunque , risulti economicamente più vantaggioso per l'Ente , può stipularsi, previa deliberazione della Giunta Comunale munita di parere del Responsabile dell'Avvocatura, a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica, contratto a termine di servizi legali per il concorso nelle attività di patrocinio legale dell'Ente e di supporto ed assistenza agli uffici in ogni materia connessa ai contenziosi in corso o potenziali. Può, altresì, stipularsi, previa proposta del Responsabile dell'Avvocatura e deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Programma concernente incarichi e consulenze, apposita convenzione a termine con consulente legale esterno per attività di patrocinio e di consulenza tecnico – giuridica specialistica alla struttura burocratica del Comune di Marano di Napoli, per oggetti e materie determinate”;

6) di incrementare la dotazione del Servizio Avvocatura con una unità di personale di categoria C (istruttore) ed una unità di personale di categoria A (operatore servizi generali), dando contestualmente atto che è stata assegnata all'avvocatura anche un Lavoratore Socialmente Utile addetto ad attività ausiliarie e che è di imminente conclusione la procedura tesa a reclutare due Praticanti Avvocati ;

7) di modificare la dotazione organica approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 4/2/2013 nelle more della più ampia e definitiva modifica che conseguirà necessariamente alla approvazione del rendiconto di gestione evidenziante un disavanzo di circa 17.000.000,00 di euro , ampliando la dotazione del Servizio Avvocatura di n. 2 unità , di cui una di Categoria C (Istruttore) ed una di Categoria A , che vengono rispettivamente sottratte all'Area Economico Finanziaria/ Settore Tributi ed all'Area Amministrativa , Settore AA.GG. secondo il prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione ;

Dare atto che con la detta modifica la dotazione di personale del Servizio Avvocatura viene incrementata di n. 2 unità e che risulta assegnato a detto servizio un Lavoratore Socialmente Utile , oltre a due Praticanti Avvocati di imminente individuazione ;

Acclarare che il personale effettivamente in servizio ammonta , detratto quello ascritto all'Area Vigilanza , a complessive 147 unità di personale , di cui n. 3 Dirigenti , 12 Categorie D , 32 Categorie C , 100 categorie A e B .


Di trasmettere copia della presente determinazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

Di dare atto che copia della presente deliberazione viene trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U. ai sensi del vigente C.C.N.L.;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


Il Segretario Generale

Dott. Brunella Asfaldo



Il Sindaco

Dott. Angelo Liccardo



Dotazione Organica 2014 provvisoria e parziale per esecuzione sentenza Tar campania

PROFILO PROFESSIONALE	CATEG.	AREE										TOTALI PREVISTI			
		AMMINISTR					TECNICA						STAFF		
		I A.A.G.G.	II DEM	III WELF	IV RAG	V PROG	VI TRIB	VII LLPP	VIII URB	IX IG.URB	X PM			AVVOC	
Dirigente Capo Area	DIR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
Capo Settore	D3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10
Funzionario Avvocato	D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11
Istruttore Direttivo	D	6	4	4	2	3	3	2	4	2	2	2	2	32	32
Assistente Sociale	D	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Istr. Direttivo Vigilanza	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Istruttore Tecnico	C	0	0	0	0	0	0	8	9	1	3	0	0	21	21
Istruttore	C	12	11	7	7	6	1	1	5	7	2	2	66	66	66
Educatore Professionale	C	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Istruttore di Vigilanza -APM	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	62	151
Collaboratore Tecnico	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2
Capo Operario	B3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	4
Esecutore:														0	0
Applicato	B	13	7	4	4	5	12	0	6	2	5	1	59	59	59
Messo notificatore	B	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Operario professionale	B	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	3
Autista	B	2	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	0	8	8
Operatore:														74	74
Attaccchino	A	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Operato	A	0	0	0	0	0	11	0	1	4	0	0	16	16	16
Fontaniere	A	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	4	4
Centraalista	A	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
Necrofori	A	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	5	5
Custode	A	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	9	9	9
Addetto ai servizi ausiliari															
TOTALE	A	3	2	1	0	0	1	0	1	5	0	1	14	52	52
		50	25	24	14	16	25	36	22	29	92	5	342	342	342

La dotazione organica da rimodulare in dipendenza della procedura di riequilibrio finanziario dell'ente non sarà superiore a 750 unità

La presente istruttoria viene redatta al fine della azione conformativa alla sentenza Tar Campania , Napoli n. 1144 del 21/02/2014, segnatamente per ciò che concerne la assegnazione dotazionale di risorse umane al Servizio di Staff Avvocatura, ritenuta insufficiente ed idonea a travolgere, per contraddittorietà, l'art. 15 del Regolamento per il funzionamento dell'Avvocatura Comunale .

A) – la dotazione organica del Comune di Marano , approvata con deliberazione commissariale n. ~~15~~ del ~~26~~ 02/2013, prevede una dotazione teorica di 342 dipendenti, divisi in quattro Aree Dirigenziali e nel Servizio di Staff Avvocatura, autonomo ed indipendente e collocato in rapporto di dipendenza con il solo vertice dell'Amministrazione. E' da precisare che il Comune di Marano di Napoli conta circa 60.000 abitanti , con un territorio esteso circa 16 kmq .

L'Area Amministrativa risulta divisa in tre Settori (Affari Generali , Welfare e Politiche Sociali e Demografici) a loro volta divisi in secondo e terzo livello (Servizi e Uffici), cui corrispondono altrettanti servizi indispensabili per la collettività amministrata suddivisi come segue:

AREA AMMINISTRATIVA		
SETTORE AFFARI GENERALI	I Servizio Segreteria Generale	Uffici I-II-III
	II Servizio Messì, Archivio e Protocollo	Uffici I-II-III
	III Servizio Personale	Uffici I-II
	IV Servizio Gare e Contratti	Uffici I-II
	V Servizio Comunicazione	Uffici I-II
	VI Servizio Pubblica Istruzione	Uffici I-II
SETTORE DEMOGRAFICO	I Servizio Anagrafe	Uffici I
	II Servizio Stato Civile	Uffici I-II
	III Servizio Elettorale e Migratorio	Uffici I-II
	IV Servizio Area Informatica	Uffici I-II
SETTORE WELFARE E POLITICHE GIOVANILI	UFFICIO DI PIANO: I Servizio Programmazione Sociale Socio-Sanitaria e Fondi Europei	Uffici I-II
	UFFICIO DI PIANO: II Servizio Gestione Tecnica-Amm.va-Contabile	Uffici I-II
	III Servizio Servizio Sociale Professionale	Uffici I
	IV Servizio Politiche Giovanili	Uffici I

L'Area Economico Finanziaria risulta divisa in tre Settori (Ragioneria, Programmazione Rendicontazione e Controlli, Tributi) , a loro volta divisi in strutture di secondo e terzo livello (Servizi e Uffici), cui corrispondono altrettanti servizi indispensabili per la collettività amministrata . suddivisi come segue:

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
SETTORE RAGIONERIA	I Servizio Entrate e Uscite	Uffici I-II
	II Servizio Provveditorato	Uffici I-II
SETTORE PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLI	I Servizio Programmazione Finanziaria	Uffici I-II
	II Servizio Contabilità	Uffici I-II
	III Servizio Controlli	Uffici I-II
SETTORE TRIBUTI	I Servizio ICI-IMU	Uffici I-II
	II Servizio Tributi Locali	Uffici I-II
	III Servizio Acquedotto	Uffici I-II

L'Area Tecnica risulta divisa in tre Settori (Lavori Pubblici e Manutenzioni, Urbanistica, Igiene Urbana e Patrimonio), a loro volta divisi in strutture di secondo e terzo livello (Servizi e Uffici), cui corrispondono altrettanti servizi indispensabili per la collettività amministrata, suddivisi come segue:

AREA TECNICA		
SETTORE LL.PP.	I Servizio LL.PP.	Uffici I-II
	II Servizio Manutenzioni	Uffici I-II-III-IV
SETTORE URBANISTICA	I Servizio Edilizia Privata	Uffici I-II
	II Servizio Controllo Territorio	Uffici I-II-III
	III Servizio Urbanistica	Uffici I-II-III
	IV Servizio Amministrativo	Uffici I-II
SETTORE IGIENE URBANA E PATRIMONIO	I Servizio Igiene Urbana	Uffici I-II
	II Servizio Amministrazione Patrimonio	Uffici I-II

L'Area di Vigilanza è autonoma e dotata teoricamente di circa 68 tra agenti, sottufficiali ed ufficiali di Polizia Municipale. E' articolata in 3 Servizio e numerosi uffici, come di seguito illustrato:

AREA VIGILANZA		
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	I Servizio Corpo polizia Municipale	Uffici I-II-III-IV
	II Servizio Attività Produttive	Uffici I-II
	I Servizio Protezione Civile	Uffici I-II-III-IV

Infine il Servizio Avvocatura, collocato come Struttura di Staff.

B) – attualmente risultano in servizio 201 dipendenti e la massima espansione assunzionale dell'ente, data l'obbligatorietà del rispetto della disciplina vincolistica vigente, è pari, nel 2014, a quattro unità di personale, di cui una unità già entrata in servizio nel mese di maggio, mentre è previsto il reclutamento ex art. 110 co. 1 Tuel, del Dirigente dell'Area Vigilanza che ricoprirà posizione all'attualità vacante, nelle more dello svolgimento del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato prevista per il 2016.

Occorre far rilevare che il Comune di Marano è, dal 2013, Comune Capofila dell'Ambito Sociale ex l. 328 costituito tra i Comuni di Marano e Quarto e gestisce, sulla base di apposita convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, tutte le attività relative al Piano Sociale di Zona per i due Comuni con proprio personale interno. Inoltre la struttura comunale gestisce vari livelli di attività del Programma PIU EUROPA, finanziato per svariati milioni di euro con fondi europei ed in corso di esecuzione dopo una lunga e travagliata gestazione.

Ad oggi, data la straordinaria ma permanente carenza dotazionale, risultano assegnate alle varie Aree i seguenti contingenti di personale:

Area Amministrativa: 3 Assistenti Sociali (Cat. D), 1 Funzionario di Cat. D, 16 Istruttori di Cat. C, 26 unità di Cat. B, 13 di Cat A (questi ultimi uscieri o custodi e, comunque svolgenti mansioni ausiliarie).

Area Economico Finanziaria: 1 Funzionario Contabile di Cat. D e 2 Istruttori Direttivi-Contabili di Cat. D (Responsabili di Settore), 7 Istruttori di Cat. C, 18 unità di Cat. B, 3 di Cat. A.

Area Tecnica : 1 Funzionari Tecnici di Cat. D 1 e 1 Istruttore Direttivo Tecnico di Cat. D (Responsabili di Settore), 8 tecnici di Cat. C, 2 impiegati di Cat. C, 18 unità di cat. B, 25 di Cat. A.
 Area Vigilanza : 2 Ufficiali di Cat. D, 47 agenti di Cat. C, 2 impiegati di Cat. B, 2 operai di Cat. A.
 Servizio Avvocatura: 1 Funzionario Avvocato di Cat. D, 1 Istruttori di Cat. C, 4 impiegati di Cat. B, 2 operai di Cat. A (151 CVI + 150).

Sulla base delle assegnazioni risultano i seguenti dati di raffronto con la dotazione teorica :

AREA AMMINISTRATIVA		
	Personale previsto	Personale assegnato
	1 Dirigente	1 Dirigente
SETTORE AFFARI GENERALI	Personale previsto	Personale assegnato
	n. 1 Cat. D3 (capo settore) – n. 6 D1 – n. 12 C – n. 19 B – n. 13 A	n. 8 C – n. 14 B – n. 8 A
	<i>di cui:</i>	
Servizio Segreteria Generale	n. 1 D1	
Ufficio Segreteria Generale G.C.	n. 1 C – n. 2 B	n. 2 C – n. 2 B
Ufficio C.C. Commissioni	n. 1 C – n. 1 B	n. 1 B
Ufficio Servizi Ausiliari	n. 2 B – n. 7 A Custodi – n. 2 A Centralinisti - n. 2 A	n. 2 B – n. 8 A + 4 Lsu
Servizio Mess, Archivio e Protocollo	n. 1 D1	
Ufficio Mess	n. 4 B Mess	n. 3 B Mess
Ufficio Protocollo	n. 1 C – n. 2 B	n. 1 C – n. 3 B
Ufficio Archivi	n. 1 C – n. 1 B – n. 1 A	
Servizio Personale	n. 1 D1	
Ufficio Gestione Giuridica Personale	n. 1 C – n. 2 B	n. 2 C – n. 1 B
Ufficio Pensioni	n. 1 C – n. 1 B	
Servizio Gare e Contratti	n. 1 D1	
Ufficio Gare	n. 1 C – n. 1 B – n. 1 A	n. 1 C – n. 1 B
Ufficio Contratti	n. 1 C – n. 1 B	n. 1 B
Servizio Comunicazione	n. 1 D1	
Ufficio Stampa	n. 1 C	
Ufficio Urp	n. 1 C	
Servizio Pubblica Istruzione	n. 1 D1 – n. 2 C – n. 2 B	
Ufficio Pubblica Istruzione	n. 1 C – n. 1 B	n. 1 C + 1 Lsu
Ufficio Cultura e Sport	n. 1 C – n. 1 B	
	TOTALE:	n. 30 unità + 5 Lsu (1 giudice di Pace)
	n. 51 unità	
SETTORE DEMOGRAFICO	Personale previsto	Personale assegnato
	n. 1 Cat. D3 (capo settore) – n. 4 D1 – n. 11 C – n. 7 B – n. 2 A	n. 1 Cat. D3 (capo settore) – n. 4 C – n. 7 B – n. 5 A
	<i>di cui:</i>	
Servizio Anagrafe	n. 1 D1	
Ufficio Anagrafe, C.I., Autentiche	n. 2 C – n. 2 B – n. 2 A	n. 1 C – n. 2 B – n. 4 A
Servizio Stato Civile	n. 1 D1	

Ufficio Matrimoni	n. 1 C – n. 1 B	
Ufficio Nascite e Morti	n. 1 C – n. 1 B	n. 1 B
Servizio Elettorale e Migratorio	n. 1 D1	n. 2 C – n. 2 B - n. 1 A
Ufficio Elettorale e Leva	n. 2 C – n. 1 B	
Ufficio Migratorio, Cambi interni, Aire	n. 2 C – n. 1 B	
Servizio Area Informatica	n. 1 D1	n. 2 B
Ufficio Amministrativo Statistica B.D.	n. 1 C – n. 1 B	
Ufficio Programmazione Gestione reti hardware	n. 2 C	
TOTALE:	n. 25 unità	n. 17 unità
SETTORE WELFARE E POLITICHE GIOVANILI	Personale previsto	Personale assegnato
	n. 1 Cat. D3 (capo settore) – n. 4 D1 – n. 4 D1 Assistenti Sociali - n. 7 C – n. 7 B – n. 1 A	n. 1 Cat. D (capo settore) – n. 2 D1 Assistenti Sociali (di cui 1 part-time) - n. 4 C – n. 4 B
<i>di cui:</i>		
UFFICIO DI PIANO: Servizio Programmazione Sociale Socio-Sanitaria e Fondi Europei (con 3 Uffici)	n. 1 D1 – n. 3 C – n. 1 B	n. 1 C
UFFICIO DI PIANO: Servizio Gestione Tecnica-Amm.va-Contabile (con 2 Uffici)	n. 1 D1 – n. 2 C – n. 1 B	n. 1 C
Servizio Servizio Sociale Professionale	n. 1 D1 – n. 4 D Assist. Sociale - n. 4 B	n. 2 D1 Assist. Sociale - n. 1 C - n. 4 B
Servizio Politiche Giovanili	n. 1 D1 – n. 2 C – n. 1 A	n. 1 C
TOTALE:	n. 24 unità	n. 10 unità

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA		
	Personale previsto	Personale assegnato
	1 Dirigente	1 Dirigente
SETTORE RAGIONERIA	Personale previsto	Personale assegnato
	n. 1 Cat. D3 (capo settore) – n. 2 D1 – n. 7 C – n. 4 B	n. 1 Cat. D (capo settore) n. 3 C – n. 3 B
<i>di cui:</i>		
Servizio Entrate e Uscite	n. 1 D1	
Ufficio Entrate	n. 2 C – n. 1 B	n. 2 C - n. 1 B
Ufficio Spese	n. 2 C – n. 1 B	n. 2 B
Servizio Provveditorato	n. 1 D1	
Ufficio Economato e Provveditorato	n. 2 C – n. 1 B	n. 1 C
Ufficio Inventario beni mobili	n. 1 C – n. 1 B	
TOTALE:	n. 14 unità	n. 7 unità + 1 Lsu
SETTORE PROGRAMMAZIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLI	Personale previsto	Personale assegnato
	n. 1 Cat. D3 (capo settore) – n. 3 D1 – n. 7 C – n. 5 B	n. 1 Cat. D3 (capo settore) n. 1 C – n. 2 B
<i>di cui:</i>		
Servizio Programmazione Finanziaria	n. 1 D1	

Ufficio Programmazione	n. 1 C – n. 1 B	n. 1 B
Ufficio Rendicontazione econ finanz – dich. fiscali	n. 1 C – n. 1 B	
Servizio Contabilità	n. 1 D1	
Ufficio Contabilità del Personale	n. 2 C – n. 1 B	n. 1 C – n. 1 B
Ufficio Contabilità amministratori	n. 1 C	
Servizio Controlli	n. 1 D1	
Ufficio Controllo di gestione	n. 1 C – n. 1 B	
Ufficio Controllo degli equilibri finanziari	n. 1 C – n. 1 B	
TOTALE:	n. 16 unità	n. 4 unità
SETTORE TRIBUTI	Personale previsto	Personale assegnato
	n. 1 Cat. D3 (capo settore) – n. 3 D1 – n. 7 C – n. 12 B – n. 3 A	n. 1 Cat. D (capo settore) – n. 3 C – n. 10 B – n. 3 A
<i>di cui:</i>		
Servizio ICI-IMU	n. 1 D1	
Ufficio Accertamenti Liquidazioni	n. 2 C – n. 3 B – n. 1 A	n. 1 C – n. 6 B – n. 1 A
Ufficio Contenzioso riscossioni	n. 1 C – n. 1 B	n. 1 C
Servizio Tributi Locali	n. 1 D1	
Ufficio Tarsu Tosap Pubblicità	n. 1 C – n. 1 B – n. 2 A	n. 1 C – n. 1 B – n. 2 A
Ufficio Ruoli	n. 1 C – n. 1 B	n. 1 B
Servizio Acquedotto	n. 1 D1	
Ufficio Acquedotto	n. 1 C – n. 3 B	n. 2 B
Ufficio Riscossioni	n. 1 C – n. 1 B	
TOTALE:	n. 26 unità	n. 17 unità

AREA TECNICA		
	Personale previsto	Personale assegnato
	1 Dirigente	1 Dirigente a t.d.
SETTORE LL.PP.	Personale previsto	Personale assegnato
	n. 1 Cat. D3 (capo settore) – n. 2 D1 – n. 8 C Istruttore Tecnico – n. 1 C Istruttore – n. 4 B3 Capo Operaio – n. 5 B – n. 15 A	n. 1 Cat. D (capo settore) n. 2 C Istruttore Tecnico – n. 1 C Istruttore – n. 1 B3 Capo Operaio – n. 5 B – n. 15 A
<i>di cui:</i>		
Servizio LL.PP.	n. 1 D1	
Ufficio Appalti	n. 2 C tecnico – n. 1 C	n. 2 C tecnico – n. 1 C
Ufficio Piani e progetti	n. 2 C tecnico	
Servizio Manutenzioni	n. 1 D1	
Ufficio Acquedotto e Fognature + squadrella	n. 1 C tecnico + n. 2 B3 Capo Operaio – n. 2 B – n. 5 A	n. 1 B3 – n. 3 B – n. 5 A
Ufficio Strade e pubblica illuminazione + squadrella	n. 1 C tecnico + n. 2 B3 Capo Operaio – n. 2 B – n. 9 A	n. 2 B – n. 6 A
Ufficio Scuole e immobili comunale	n. 1 C tecnico – n. 1 B	n. 4 A
Ufficio verde pubblico e impianti sportivi	n. 1 C tecnico – n. 1 A	
TOTALE:	n. 36 unità	n. 24 unità + 1 Lsu
SETTORE URBANISTICA	Personale previsto	Personale assegnato
	n. 1 Cat. D3 (capo settore) – n. 4 D1 – n. 9 C Istruttore Tecnico – n. 1 C Istruttore – n. 6 B – n. 1 A	n. 1 Cat. D3 (capo settore) – n. 3 C Istruttore Tecnico – n. 5 B

<i>di cui:</i>		
Servizio Edilizia Privata	n. 1 D1	
Ufficio Permessi di costruire	n. 1 C tecnico- n. 1 B	n. 1 C tecnico - n. 2 B
D.I.A.	n. 1 C tecnico	n. 1 B
Servizio Controllo Territorio	n. 1 D1	
Ufficio Abusivismo edilizio	n. 1 C tecnico- n. 1 B	n. 1 C tecnico - n. 2 B
Ufficio Condono edilizio	n. 1 C tecnico- n. 1 B	n. 1 C tecnico
Ufficio S.I.T.	n. 1 C tecnico	
Servizio Urbanistica	n. 1 D1	
Ufficio Piani attuativi Prg	n. 1 C tecnico- n. 1 B	
Ufficio Vincoli certificazioni	n. 1 C tecnico- n. 1 B	
Ufficio Progettazione frazionamenti	n. 1 C tecnico	
Servizio Amministrativo	n. 1 D1	
Ufficio Segreteria e protocollo	n. 1 C - n. 1 A	n. 1 B
Ufficio Espropri e consulenze	n. 1 C tecnico- n. 1 B	
TOTALE:	n. 22 unità	n. 9 unità
SETTORE IGIENE URBANA E PATRIMONIO	Personale previsto	Personale assegnato
	n. 1 Cat. D3 (capo settore) - n. 2 D1 - n. 1 C Istruttore Tecnico - n. 5 C Istruttore - n. 2 B3 Collaboratore tecnico - n. 5 B - n. 13 A	n. 3 C Istruttore Tecnico (di cui 1 in aspettativa) - n. 1 C Istruttore - n. 2 B3 Collaboratore tecnico - n. 6 B - n. 10 A
<i>di cui:</i>		
Servizio Igiene Urbana	n. 1 D1	
Ufficio Amministrativo Igiene Urbana	n. 1 C - n. 1 B - n.1 A	n. 2 C tecnico (di cui 1 in aspettativa) - n. 1 A
Ufficio Igiene Ambientale e raccolta differenziata	n. 1 C tecnico- n. 1 C - n. 2 B3 - n. 1 B - n.1 A	n. 2 B3 - n. 2 B - n. 1 A
Servizio Amministrazione Patrimonio	n. 1 D1	n. 1 C tecnico - n. 1 C - n. 3 B (+ 1 distaccata Sede centrale (assist. Organi istituz) - n. 3 A (di cui 1 distaccato Sede centrale)
Ufficio Amministrazione e gestione Patrimonio, Villa Ciaurro	n. 2 C - n. 3 B - n. 4 A	
Ufficio Gestione Servizi Cimiteriale	n. 1 C - n. 3 A - n. 5 A necrofori	n. 1 B - n. 4 A necrofori - n. 3 A
TOTALE:	n. 29 unità	n. 22 unità

AREA VIGILANZA		
	Personale previsto	Personale assegnato
	1 Dirigente	0 Dirigente
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	Personale previsto	Personale assegnato
	n. 1 Cat. D3 (capo settore) - n. 8 D1 Istruttore Direttivo di Vigilanza - n. 2 D1 - n. 62 C Istruttore di Vigilanza APM - n. 3 C Istruttore Tecnico - n. 7 C Istruttore - n. 5 B - n. 4 A	- n. 2 D1 Istruttore Direttivo di Vigilanza n. 46 C Istruttore di Vigilanza APM - n. 1 C- n. 2 B - n. 2 A

<i>di cui:</i>		
Servizio Corpo polizia Municipale con 4 Uffici	n. 8 D1 Istruttore Direttivo di Vigilanza - - n. 60 C APM- n. 3 C Istruttore - n. 4 A	n. 2 D1 Istruttore Direttivo di Vigilanza - - n. 46 C APM- n. - n. 2 A
Servizio Attività Produttive	n. 1 D1	
Ufficio SUAP	n. 1 C - n. 1 B	
Ufficio Attività Commerciali	n. 1 C - n. 1 B	n. 1 C - n. 1 B
Servizio Protezione Civile	n. 1 D1 - n. 3 C tecnico- n. 2 C - n. 2 C APM- n. 3 B	n. 1 B
Ufficio Amministrazione Gen.le	n. 2 C - n. 1 B	
Ufficio Monitoraggio territorio e edilizia pubblica	n. 1 C tecnico - n. 2 C APM- n. 1 B	
Ufficio Monitoraggio edilizia privata	n. 1 C tecnico- n. 1 B	
Ufficio Programmazione Piani territoriali	n. 1 C tecnico	
TOTALE:	n. 92 unità	n. 53 unità


SERVIZIO AVVOCATURA	Personale previsto	Personale assegnato
	n. 1 Cat. D3 Funzionario Avvocato- n. 1 C - n. 1 B	n. 1 Cat. D3 Funzionario Avvocato- n. 1 C - n. 1 B - n. 1 A
TOTALE:	n. 3 unità	n. 4 unità + 1 Lsu

E' evidente, da quanto sopra riportato, che la assoluta insufficienza qualitativa (attesa la preponderanza numerica di categorie B ed A) e quantitativa della struttura non consente, allo stato, al Comune di Marano, di assumere decisioni che si basino su una soddisfacente allocazione delle risorse umane sulla base dei soli carichi di lavoro senza tener conto delle reali capacità economiche e giuridiche del Comune di procedere ad assunzioni che, allo stato, sono pressoché inesistenti. L'unico sforzo che è stato possibile operare negli ultimi mesi è stato quello di porre a disposizione del Segretario Generale, anche nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, sino a tre mesi fa privo di qualsiasi struttura di supporto, una unità di personale in condivisione con l'Area Amministrativa e di assegnare al Servizio Avvocatura, oltre alle due unità di personale già assegnate, una ulteriore unità di personale ed un lavoratore socialmente utile per le attività esecutive ed ausiliarie .

C) - La situazione si è ulteriormente aggravata con la emersione, nel rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2013, di imminente approvazione consiliare e già approvato in Giunta , di un disavanzo di amministrazione, derivante da situazioni risalenti, pari a circa 17 milioni di euro . Tale risultato di gestione, se consente, da un lato, di avviare una profonda azione di risanamento dei conti del Comune, impone, dall'altro, di rivisitare la dotazione organica teorica, rivedendola drasticamente e rendendola aderente alle reali possibilità assunzionali del Comune che, da previsioni effettuate, non possono superare, nel decennio ed a legislazione invariata, le quaranta unità di personale .

La dotazione organica del Comune, pertanto, passerà, dalle attuali improbabili 342 unità di personale, a circa 250 unità di personale, cifra attendibile di copertura .

D) - La contraddittorietà che il Tar ha colto tra la esiguità della dotazione assegnata all'Avvocatura e la possibilità prevista dal Regolamento di convenzionare un avvocato esterno in affiancamento a quello interno, soffre di una distorta lettura che parrebbe legittimare l'avvocato interno in ordine al patrocinio del Comune in tutte le vertenze sol che abbia più personale a disposizione. In realtà l'assunto ed il precipitato della lettura del Tar risultano smentiti non solo dalla circostanza che non



Q

può essere il personale di supporto ad eliminare la necessità di avvalersi di avvocati esterni ma anche dai dati in possesso del Comune, che sono i seguenti.

Negli anni che vanno almeno dal 2008 al 2012, il Comune ha sempre stanziato, sul capitolo dedicato al pagamento di avvocati fiduciari del libero foro, una somma che mediamente è superiore ai 250.000,00 euro annui con punte anche di 300.000,00 euro . Tanto dimostra che il ricorso ad avvocati esterni è stato sempre cospicuo e che è costato ben oltre ciò che è stato stanziato, atteso che gli impegni di spesa sono stati sempre assunti in modo parziale e non sufficiente a coprire la effettiva entità delle parcelle presentate, tant'è che il comune si appresta a riconoscere debiti fuori bilancio a tale titolo o , comunque, a transigere per evitare il prodursi di ulteriori danni a carico del Comune. Nel 2013, stante la convenzione stipulata, l'onere complessivo a carico del Comune è stato di complessivi 60.000,00 euro circa e l'importo complessivamente stanziato in bilancio è stato di 90.000,00 euro, con un risparmio, rispetto ai pregressi esercizi, di almeno 160.000,00 euro all'anno .

Nell'anno 2013 l'avvocato convenzionato ha assunto il patrocinio , affidatogli dall'Avvocato interno, di circa 200 vertenze incardinate innanzi alle giurisdizioni ordinaria ed amministrativa oltre a circa 360 vertenze innanzi al giudice tributario. Dette attività sono state effettuate dal solo avvocato convenzionato, senza gravare sulla ordinaria attività della struttura di supporto dell'avvocato comunale, il quale ha assunto la rappresentanza del Comune in circa 150 vertenze. Se quelle vertenze fossero state affidate ad avvocati del libero foro, anche ipotizzando una media di compensi professionali pari a 1.000,00 euro, il Comune avrebbe dovuto sopportare una spesa di circa 400.000,00 euro !

A tanto va aggiunto che l'avvocato dell'ente ha pubblicato il bando teso a selezionare due praticanti avvocati che potranno coadiuvarla sia nelle attività di udienza sia nel lavoro di contenuto professionale da svolgere nell'ufficio .

E) – La situazione contabile dell'ente non consente al Comune di prevedere importi di stanziamento che superino una certa percentuale di quella fissata nel decorso esercizio finanziario e ciò sia per i recenti obblighi, normativamente stabiliti, di revisione della spesa, sia perché il Comune deve attuare un piano di rientro corposo a cui si aggiunge il ricorso ad ulteriore anticipazione di liquidità per circa 12 milioni di euro tesa a soddisfare creditori non pagati per deficienze di cassa stratificatesi negli anni. Tanto, unitamente alle altre motivazioni sopraesposte, rende impercorribile la strada dell'accantonamento della possibilità di stipulare apposito contratto di servizi legali con avvocato esterno a corrispettivo immutabile e contrattualmente fissato.

F) – Le criticità della situazione sopra descritta consentono di operare una modifica della dotazione organica che potenzi il Servizio Avvocatura, nel seguente modo:

SERVIZIO AVVOCATURA	Personale attualmente previsto in dotazione	Modifica in dotazione
	n. 1 Cat. D3 Funzionario Avvocato– n. 1 C – n. 1 B	n. 1 Cat. D3 Funzionario Avvocato– n. 2 C – n. 1 B – n. 1 A
TOTALE:	n. 3 unità	n. 5 unità

La categoria C con Profilo di Istruttore, viene sottratta dall'Area Economico-Finanziaria -Settore Tributi mentre la Cat. A con Profilo di Operatore viene spostata dalla previsione dell'Area Amministrativa Settore AA.GG.

Lo schema della Dotazione Organica a seguito delle modifiche apportate, che comportano invarianza di costi, sarà pertanto quello descritto nell'allegato prospetto A).



Paola Coraci

CITTA' DI MARANO DI NAPOLI
(Provincia di Napoli)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE / DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

Il sottoscritto dirigente dell'Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147/bis del D.Lgs n° 267/2000 e s.m. e i. e dell'art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione Commissariale n° 1 del 9.01.2013, in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto

ESPRIME

Parere favorevole di regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza.

~~Parere negativo di regolarità tecnica per le seguenti motivazioni:~~ (oppure)

IL DIRIGENTE dell'Area

ATTESTA

Altresì, che la stessa comporta i seguenti oneri economici a carico di questo Comune:

(oppure)

Non comporta spese né determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e sul patrimonio.

Marano di Napoli, li 5-6-2014

IL DIRIGENTE dell'Area

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il DIRIGENTE dell'Area Economica - Finanziaria, ai sensi degli artt. 49- 1° comma- e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e dell'art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione Commissariale n° 1 del 9.01.2013, in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto

ESPRIME

Parere favorevole di regolarità contabile e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza.

(oppure)

~~Parere negativo di regolarità contabile per le seguenti motivazioni:~~

(oppure)

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi del D.Lgs 174/2012 convertito, con modificazioni, in L. 213/2012, dà atto che la proposta di deliberazione in oggetto non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente e, che, quindi, non necessita il rilascio di parere di regolarità contabile.


Marano di Napoli, li 5/6/2014

IL DIRIGENTE dell'Area Economico-Finanziaria

MS

SI ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio "ON LINE" in data 10/06/2014



Il Dirigente Area Amministrativa
-dr Luigi De Biase -

Il Segretario Generale
della Provincia di Napoli
[Signature]

Divenuta esecutiva per scadenza dei termini il

Il Dirigente Area Amministrativa
-dr.Luigi De Biase -

Per copia conforme all'originale.....

Il Presente atto viene assegnato all'ufficio